

Rifiuto del dipendente a nuove mansioni per inidoneità e licenziamento illegittimo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4502 dell' 8 Marzo 2016, ha stabilito che il rifiuto del dipendente a svolgere le proprie mansioni presso un altro reparto aziendale, lamentando un'inidoneità fisica non supportata da alcuna documentazione probante, non giustifica il licenziamento e obbliga il datore di lavoro ad accertarne la sussistenza e legittimità.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha definito illegittimo il licenziamento comminato ad un lavoratore per giusta causa, motivato dal solo rifiuto ad essere adibito a nuove mansioni a causa di una motivazione sanitaria ed anzi obbliga il datore di lavoro ad accertarne la sussistenza e la legittimità, in quanto grava su quest'ultimo l'onere di provare l'idoneità fisica del dipendente con una visita del medico competente al fine di verificarne il reale stato di salute in applicazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui il Tribunale di primo grado rigettava il ricorso con cui una lavoratrice chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla società cooperativa presso cui lavorava, in conseguenza del reiterato rifiuto della medesima di eseguire le disposizioni aziendali impartite (nello specifico svolgere i turni di servizio al banco del pesce del supermercato in cui lavorava), come contestatole con tre lettere consecutive.

Il primo giudice riteneva sussistenti i fatti ed ingiustificato il rifiuto.

La lavoratrice proponeva appello, contro il quale resisteva la società cooperativa.

La Corte d'Appello, dopo avere ammesso ed espletato la prova testimoniale richiesta sin dal primo grado, accoglieva il gravame, e per l'effetto dichiarava l'illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e con condanna della società cooperativa al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite dal momento del recesso sino all'effettiva reintegra, con gli accessori di legge.

La società cooperativa proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo , per quanto qui di interesse, che, ai sensi dell'art 41 d.lgs. n. 81/2008, sarebbe stato onere della lavoratrice dimostrare la propria inidoneità fisica allo svolgimento di attività a contatto con pesce fresco, producendo documentazione medica e chiedendo se del caso di essere sottoposta ad una visita medica da parte del medico competente.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni la Suprema Corte precisava che non esisteva alcun obbligo per la lavoratrice di documentare sanitarimente la propria personale impossibilità o estrema difficoltà di svolgere il lavoro presso il reparto pesce, ex art. 41 d.lgs. n. 81\2008 (che semmai avrebbe imposto alla cooperativa di far valutare l'idoneità delle nuove mansioni affidate alla lavoratrice, non rilevando nella specie il comma 1, ed in particolare la sua lettera b) che subordina l'intervento sanitario richiesto dal lavoratore alla condizione che esso sia ritenuto dal medico competente correlato a specifici rischi lavorativi), rilevando a questo punto, come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata, gli obblighi di sicurezza (art. 2087 cc) e di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art 1375 cc), che avrebbero imposto alla datrice di lavoro, una volta informata della incompatibilità o seria difficoltà da parte della lavoratrice a svolgere il lavoro presso il reparto del pesce (circostanza ritenuta dalla Corte di merito sostanzialmente pacifica, e comunque confermata dalla riunione svoltasi sul punto, in cui pacificamente si parlò della difficoltà della lavoratrice di lavorare a contatto col pesce), di adottare le misure alternative e possibili (in assenza di difformi deduzioni da parte della cooperativa) al licenziamento.

A tal fine, seppure improprio il richiamo al repechage, rileva che l'azienda non dimostrò, in conformità dell'obbligo di correttezza nell'esecuzione del contratto, neanche di non poter adibire la lavoratrice ad altre mansioni se non a quelle del banco del pesce.

Da tutto quanto sopra ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

Con questa interessante sentenza la Corte Suprema ha stabilito che il licenziamento comminato ad un dipendente che ha manifestato un'idiosincrasia per una determinata

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

mansione non è legittimo se il datore di lavoro non ha provato l'idoneità fisica del lavoratore alla mansione cui vuole destinarlo, anche se di pari livello professionale,.

L'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 che è stato citato in causa prevede, fra l'altro, che l'intervento del medico competente ci sia nel caso in cui venga fatta richiesta dal lavoratore in correlazione ad un determinato rischio lavorativo.

La Cassazione però non ha ritenuto che tale disposizione possa applicarsi in caso di nuove mansioni affidate al lavoratore, in quanto ad avviso dei Giudici compete al datore di verificare preliminarmente lo stato di salute del dipendente, se il lavoratore adduce una propria inidoneità, in applicazione sia dei generali canoni di correttezza e buona fede ex articolo 1375 del codice civile, sia dell'obbligo di sicurezza e di tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti ex articolo 2087 del codice civile, i quali avrebbero dovuto indurre l'impresa, una volta accertata l'inidoneità fisica alla prestazione delle nuove attività con la visita del medico competente, ad adottare misure alternative al licenziamento.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)